

EUROPA E IMPRESE

a cura di
Francesco Sciaudone, partner Studio legale Grimaldi
 e Associati Bruxelles - Roma - Milano

Antitrust: libro bianco dell'Ue sui danni

● **Francesco Sciaudone**
Valentina La Rocca

Prosegue il dibattito comunitario teso a garantire un effettivo risarcimento del danno alle vittime di comportamenti anticoncorrenziali imputabili alle imprese. Il 3 aprile la Commissione europea ha, infatti, pubblicato il Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, in particolare degli artt. 81 e 82 del Trattato Ce ("Libro Bianco"). Tutti i soggetti interessati, consumatori e imprese, possono presentare osservazioni entro il 15 luglio 2008. Il danno antitrust resta, generalmente, privo di tutela risarcitoria. L'assenza di una tale tutela è dovuta, in gran parte, agli ostacoli giuridici e procedurali determinati dalle norme processuali nazionali. In materia, non vi è, infatti, una regolamentazione comunitaria e i tribunali dell'Unione europea hanno competenza solo in sede pregiudiziale. Nel Libro Bianco la Commissione formula una serie di proposte e raccomandazioni, destinate ad essere recepite in atti nor-

mativi comunitari. Tra queste, di particolare interesse per le pratiche ripercussioni sulle imprese risultano le misure proposte in tema di efficacia vincolante delle decisioni delle autorità nazionali di concorrenza, di azioni collettive, di definizione del quantum del danno risar-

I consumatori
 possono apportare
 osservazioni
 sul risarcimento
 entro il prossimo
 martedì 15 luglio

cibile e di accesso alle prove. E' dunque interesse primario per le imprese esprimere le proprie osservazioni sui contenuti di tale documento di consultazione.

Tra tali contenuti, di primaria importanza è la proposta della Commissione tesa a riconoscere efficacia vincolante alle decisioni "definitive" con cui le autorità antitrust nazionali abbiano consta-

tato una violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato Ce o alle sentenze definitive con cui una corte di appello abbia confermato la decisione di un'autorità nazionale responsabile per la concorrenza. Il riconoscimento di una tale efficacia significa che i giudici nazionali investiti di un'azione risarcitoria non potranno prendere decisioni in contrasto con una decisione o una sentenza di questo genere, ferma restando la loro possibilità di richiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale. In materia di azioni collettive, disciplinate nell'ordinamento italiano dall'articolo 140-bis del Codice del consumo, la Commissione suggerisce una combinazione di due meccanismi complementari: le azioni rappresentative e l'opt-in. Nel primo caso, la legittimazione ad agire è riconosciuta in capo a "soggetti qualificati", quali ad esempio le associazioni dei consumatori, designati ufficialmente in anticipo ovvero abilitati ad hoc da uno Stato membro. Nella seconda ipotesi, invece, le vittime dell'illecito antitrust decido-

no espressamente di aggregare le singole istanze risarcitorie in una sola azione. Le proposte in materia di azioni collettive risultano conformi all'istituto della class action già introdotto in Italia con la legge finanziaria del 2008. Con riguardo al danno risarcibile, la Commissione rileva come una sua quantificazione comporti necessariamente un raffronto "con la situazione economica della vittima nell'ipotetico scenario di un mercato concorrenziale". Al fine di agevolare un tale calcolo, la stessa si propone di elaborare indicazioni pratiche e non vincolanti utilizzabili dai giudici nazionali. In ogni caso, il risarcimento del danno deve essere "completo", ossia comprensivo tanto della perdita subita quanto del mancato profitto derivanti dal comportamento anticoncorrenziale e deve, altresì, essere maggiorato degli interessi. Con riferimento all'accesso alle prove, il Libro Bianco riconosce che esistono asimmetrie informative che svantaggiano i consumatori rispetto alle imprese colpevoli di violazioni antitrust. Per superare tale osta-

colo, la Commissione suggerisce di attribuire ai giudici nazionali il potere di ordinare alle parti e ai terzi la divulgazione di categorie precise di prove rilevanti. Un simile ordine potrebbe essere emesso, tuttavia, secondo la Commissione, solo se sussistono circostanze particola-

L'azione risarcitoria
 svolge funzione
 strumentale
 al mantenimento
 dell'assetto
 di mercato

ri: l'attore non deve essere in altro modo in grado di presentare le prove richieste, deve aver prodotto fatti e mezzi di prova che dimostrino l'esistenza di "motivi plausibili" per ritenere fondata la sua richiesta di risarcimento, deve dimostrare al giudice che il provvedimento di divulgazione è rilevante, necessario e proporzionato per il caso di specie. Un limite all'ordine di di-

vulgazione è, tuttavia, costituito dalla speciale protezione che la Commissione propone di assicurare contro la divulgazione delle dichiarazioni rilasciate da tutti i richiedenti l'immunità o la riduzione delle sanzioni, per violazione dell'articolo 81 del Trattato Ce, nell'ambito di cd. leniency programmes e indipendentemente dall'esito della richiesta. Al fine di non sacrificare l'attrattività dei programmi di clemenza, tali dichiarazioni, secondo la Commissione, non devono essere divulgate. Emerge che le proposte formulate siano state concepite per creare un sistema efficace di applicazione delle norme antitrust da parte dei privati mediante azioni risarcitorie che integrano, ma non sostituiscono né compromettono, l'applicazione di dette norme da parte delle autorità pubbliche. Appare, anzi, evidente come l'azione risarcitoria produca un effetto deterrente sui comportamenti antitrust illeciti imputabili alle imprese e, per tale via, svolga una funzione strumentale al mantenimento di un assetto di mercato concorrenziale.

INTERVENTO

Investire in cultura fa aumentare il Pil

● **Rossella Del Prete***

La cultura non è una merce. Preferisco esordire così, parafrasando il titolo dell'ultimo libro di Luciano Gallino che, contro la flessibilità del lavoro, dice "il lavoro non è una merce, in quanto è un elemento integrale e integrante del soggetto che lo presta, dell'identità della persona, della posizione nella comunità, della sua vita familiare presente e futura" (Gallino 2007, p. 59). In quanto tale il lavoro è dunque una risorsa. E la cultura, proprio come il lavoro, costituisce una risorsa ed un valore inestimabile e svolge un ruolo cruciale nei processi di crescita individuali e collettivi di un territorio. Ma perché la cultura paghi, in termini di crescita economica e di sviluppo, va presa molto sul serio da parte di tutti gli operatori del settore e del sistema locale. Le nostre grandi città d'arte e di cultura stanno vivendo di uno stanco sfruttamento delle loro rendite più che di nuova progettualità. La cultura, nell'attuale scenario post-industriale, ha invece un ruolo centrale e

decisivo nel creare economie importanti anche in contesti locali poveri sul piano della dotazione culturale iniziale. Lo dimostrano alcuni esempi stranieri, ma emerge anche dai risultati dello studio condotto e recentemente pubblicato dalla Commissione Europea sull'impatto economico del settore, *The economy of culture in Europe*. La cultura può realmente diventare volano economico e sociale, può aumentare la crescita economica, ampliando l'offerta occupazionale, ma anche la qualità del lavoro e dunque della vita della nostra società. In termini economici la Cultura ha contribuito, nel 2003, per il 2,6 per cento al Pil dell'Unione Europea, superando quello apportato dall'industria chimica, della gomma e della plastica (2,3 per cento). Tra il 1999 ed il 2003, il comparto è cresciuto del 12,3 per cento in più rispetto all'andamento generale dell'economia europea, toccando un giro d'affari pari a 654 miliardi nel 2003 (un miliardo in più di quello toccato dal settore delle tecnologie

d'informazione e comunicazione). Nel 2004, in termini sociali, la forza lavoro è aumentata del 3,1 per cento rispetto al totale della forza lavoro dei paesi dell'Ue.

La cultura dunque, nella società post industriale della new economy è diventata parte integrante della catena del valore e sempre più spesso è lei stessa a determinarla. Sono ormai molti gli studi condotti da accademici e operatori dei vari settori che, analizzando cifre ed esperienze tuttora in atto, dimostrano che il grado di competitività di un paese è direttamente proporzionale agli investimenti in cultura. Ma, premesso che la cultura è un bene in sé che produce comunque benefici, occorrerà superare una concezione della valorizzazione della cultura e dei beni culturali legata pressoché esclusivamente al tempo libero ed al turismo. Se la parola turismo rievoca immediatamente il denaro, il profitto, l'entrata, la parola cultura richiama invece cibo per la mente ma non per la pancia. Tuttavia, la gestione affaristica e commerciale del bene

culturale, non contribuisce alla formazione del capitale umano, semplicemente continua a sfruttare risorse umane e materiali senza pensare al loro futuro e a come rigenerarle. La cultura "a progetto", dal canto suo, non può essere vincente: i tempi della ricerca, dell'assimilazione e dunque della rielaborazione individuale e collettiva sono più lunghi delle scadenze previste dai finanziamenti pubblici. Si assiste ormai ad una corsa al "partenariato finanziato" in cui la quantità della certificazione del progetto (indispensabile all'erogazione del finanziamento) fa dimenticare la qualità del progetto e dei risultati da perseguire. Ne conseguono costi umani elevatissimi, proprio come nella flessibilità del lavoro. Il mercato del bene culturale soffre, inoltre, del solito pregiudizio "intellettualistico" che guarda con sospetto ad ogni investimento delle imprese nella cultura, che mostra diffidenza e superiorità di fronte agli studi umanistici, alle competenze specifiche del settore artistico culturale, rinnegando,

inconsapevolmente, percorsi di studio in cui pure lo Stato investe la sua spesa per l'istruzione, continuando a formare competenze senza creare loro, in un consumistico mercato culturale, i presupposti per il placement. Il turismo culturale a sua volta non può e non deve essere gestito esclusivamente da tecnici ed economisti, che, troppo intenti alla possibilità di "mettere a reddito" il patrimonio monumentale e artistico, diventano "vulgari commercianti" di beni preziosi, svendendo risorse inestimabili ed indispensabili per la creazione di un capitale umano che, soltanto se "educato", prima ancora che "formato", potrà produrre crescita economica e, dunque, sviluppo. Da più parti arriva l'esigenza di nuove figure professionali con conoscenze interdisciplinari e capacità creative. Laddove, per conoscenze interdisciplinari, non s'intende preparazione generica, ma piuttosto la disponibilità al dialogo, al confronto, alla cooperazione. E', in sintesi, questione di metodologia dell'approccio culturale.

Il vero problema è creare un contesto di esperienze accessibili che consentano di dare valore e significato al "bene culturale" nella sua accezione più ampia. Le azioni culturali, soprattutto se politiche ed istituzionali, dovranno pertanto permettere all'individuo di capire ed apprezzare il proprio patrimonio culturale. Sarà pertanto necessario rafforzare la preparazione e la motivazione dei referenti istituzionali che, a differenza dei politici, dovranno garantire competenze e continuità ai progetti culturali. Per creare le condizioni per l'accumulazione delle risorse immateriali (il capitale umano appunto), capaci di innescare l'interazione sinergica di domanda e offerta, occorrono tempi lunghi ed investimenti a lunga scadenza. In assenza di tali condizioni, nessun intervento parziale o unilaterale potrà sortire alcun effetto apprezzabile.

* *Docente di Storia del Lavoro, delegata alle attività culturali per l'Università del Sannio*